

Allegato "A" al numero di repertorio 12.520/4.135

**STATUTO**

**ART. 1 - DENOMINAZIONE**

È costituita ai sensi dell'articolo 113 4° comma lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 come sostituito dall'articolo 35 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 una società (di seguito anche la "Società") a responsabilità limitata denominata:

**CARONNO PERTUSELLA METANO S.r.l.**

**ART. 2 - SEDE**

La Società ha sede legale in Caronno Pertusella (VA).  
Essa nei modi di Legge, può istituire e sopprimere sedi secondarie, finali, rappresentanze, succursali, uffici, agenzie e dipendenze.

**ART. 3 - DURATA**

La Società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) salvo i casi di anticipato scioglimento previsti dalla legge e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

**ART. 4 - OGGETTO**

La Società ha per oggetto:

a) la vendita del gas metano, energia elettrica e/o altri combustibili alternativi e/o altre fonti energetiche. Tale attività potrà essere assunta e svolta dalla Società sotto qualsiasi forma e senza limiti territoriali. La Società potrà gestire il precitato servizio in tutto il territorio nazionale, anche per conto di soggetti terzi.

La società potrà altresì svolgere tutte le attività ad essa riconducibili, connesse o complementari, acquisire da terzi i contratti relativi all'attività statutaria, partecipare a Società, imprese, associazioni o promuovere la costituzione.

Potrà altresì prestare avalli, fidejussioni e ogni altra garanzia reale purché ciò risulti strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.

**ART. 5 - CAPITALE SOCIALE E QUOTE**

Il capitale sociale di euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) è diviso in quote a sensi di Legge.

Le quote sono nominative e indivisibili.

Il capitale può essere aumentato una o più volte per deliberazione dell'Assemblea.

Nel caso di futuri aumenti di capitale a pagamento, i relativi versamenti saranno integralmente effettuati al momento della sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 2476 2° comma Codice Civile.

**ART. 6 - OBBLIGHI DEI SOCI**

La qualità di socio comporta adesione al presente Statuto e a tutte le deliberazioni dell'Assemblea.

Il domicilio dei soci è quello risultante dal Registro delle Imprese.

I soci hanno l'obbligo di comunicare eventuali variazioni, valendo in caso contrario le risultanze del Registro medesimo

**ART. 6 bis - ORGANI SOCIALI**

1. Gli organi della Società sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di controllo.

2. Non possono essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società

3. La Società si conforma integralmente ai principi stabiliti dalle vigenti leggi di incompatibilità, anticorruzione, pubblicità e limiti di finanza pubblica sui compensi.

#### ART. 7 - ASSEMBLEA

##### 7.1 - LUOGO DI CONVOCAZIONE

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché nel territorio nazionale.

Per l'Assemblea può essere prevista anche una seconda convocazione.

##### 7.2 - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa deliberazione del Consiglio, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza con lettera raccomandata, fax o telegramma, email, PEC, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e i componenti dell'organo amministrativo e i componenti dell'organo di controllo siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

L'Assemblea deve altresì essere convocata senza ritardo qualora lo richiedano uno dei soci, almeno due Consiglieri o l'organo di controllo se nominato.

L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere o trasmettere documenti.

##### 7.3 - COMPETENZE

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.

Qualora particolari esigenze lo richiedano e la Legge lo permette, la

stessa può tenersi entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla Legge.

L'Assemblea ha competenza su tutte le deliberazioni ad essa riservata dalla Legge e in particolare:

- a) sulla nomina del Consiglio d'Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti entro i limiti minimo e massimo previsti al successivo articolo 8.1;
- b) sulla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) sulla nomina dell'organo di controllo e dei suoi componenti;
- d) sulla cessione e sulla dismissione di rami d'azienda;
- e) sulle operazioni di cessione o dismissione di partecipazioni in Società controllate o collegate.

#### 7.4 - PRESIDENZA E SEGRETERIA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, la presidenza è assunta nell'ordine dal Vice Presidente, dall'Amministratore presente più anziano in carica e, subordinatamente di età, ovvero da persona designata dagli intervenuti.

Il Segretario che può essere scelto tra non soci è designato dagli intervenuti su proposta del Presidente.

Di ogni Assemblea viene redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi previsti dalla Legge ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea il verbale è redatto da un Notaio scelto dallo stesso Presidente e nominato dall'Assemblea.

#### 7.5 - COSTITUZIONE DELLE ASSEMBLEE E VALIDITÀ DELLE LORO DELIBERAZIONI

Per la legale costituzione dell'Assemblea sono richiesti sia in prima che in seconda convocazione i quorum di Legge.

L'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione delibera con le maggioranze di Legge.

Le deliberazioni dell'Assemblea si fanno risultare con verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o Notaio e riportate sul libro dei verbali delle Assemblee della Società, regolarmente vidimato.

#### 7.6 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Le delibere dell'Assemblea Straordinaria dei soci della Società (adottate ai sensi di quanto previsto dall'art. 2365 c.c.) devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale della Società.

#### ART. 8 - AMMINISTRAZIONE

##### 8.1 - NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri nominati nel rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo (da computare sul numero complessivo

delle designazioni) ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 175/2016 e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n. 120.

L'Assemblea dei soci provvede alla nomina dell'organo amministrativo individuando fra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.

Il Vicepresidente svolgerà esclusivamente funzioni sostitutive del Presidente in caso di sua assenza o impedimento e allo stesso non spetteranno compensi aggiuntivi.

#### B.2 - DURATA IN CARICA - SOSTITUZIONI - INCOMPATIBILITÀ

I componenti l'organo amministrativo durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti.

Qualora vengano a mancare uno o più Amministratori, si provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile e nel rispetto dell'art. 11 D.Lgs n. 175/2016.

In questo caso gli Amministratori così nominati decadranno con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio di Amministrazione non ricostituito nei termini per esso previsti dalla legge e dal presente Statuto è prorogato per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo; in ogni caso si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

La carica di componenti del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la qualità di Sindaco, di Consigliere o di Assessore del Comune di Caronno Pertusella e con le situazioni previste dall'articolo 2390 del Codice Civile.

#### B.3 - POTERI

All'organo amministrativo sono riconosciuti tutti i più ampi poteri di amministrazione sia ordinaria sia straordinaria della Società, salvo quanto espressamente riservato per Legge all'Assemblea e quanto previsto dal presente Statuto.

Sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione - che delibererà a maggioranza qualificata con il voto favorevole di almeno un amministratore nominato dal socio di minoranza - e pertanto non possono formare oggetto di delega:

- a) approvazione dei conti economici e finanziari previsionali, di carattere annuale e pluriennale, nonché eventuali modifiche e o integrazioni degli stessi;
- b) approvazione e modifica della carta dei servizi agli utenti e dei regolamenti interni;
- c) decisioni in materia di politica occupazionale e dimensionamento dell'organico;
- d) proposte di delibere da sottoporre alla successiva approvazione dell'assemblea relative a: aumento o riduzione del capitale sociale, fusioni e scissioni societarie, liquidazione volontaria; quotazione in borsa; costituzione o partecipazione a società, consorzi e altre

- analoghe strutture associative; acquisto, vendita, conferimento, usufrutto e affitto di aziende o di rami d'azienda;
- e) proposte all'assemblea di trasferimento della sede sociale;
  - f) contratti di consulenza a favore di società e/o singoli professionisti per importi superiori a Euro 40.000,00 (quaranta mila/00);
  - g) conclusione di contratti con i soci, ivi espressamente inclusi i contratti di servizio con società da tali soci direttamente o indirettamente controllate o comunque partecipate, e/o con le loro controllanti o comunque con società appartenenti allo stesso gruppo;
  - h) partecipazione a gare o formulazioni di offerte comportanti in caso di aggiudicazione o di affidamento un impegno superiore a Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00);
  - i) designazione di rappresentanti nell'ambito di società controllate e/o partecipate;
  - j) nomina di procuratori e fissazione dei relativi poteri;
  - k) nomina del direttore generale, dei dirigenti e risoluzione dei relativi rapporti di lavoro;
  - l) autorizzazione alla cessione delle quote e altre deliberazioni;
  - m) delibere o proposte di delibere in merito alla determinazione delle tariffe;
  - n) piani strategici aziendali (ivi incluso il piano di impresa), alleanze strategiche, ampliamento o diversificazione delle attività aziendali.
- Sono, inoltre, di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le materie di cui all'art.3.6 dello Statuto.

#### 8.4 - RAPPRESENTANZA

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore delegato di cui al successivo articolo 8.5 hanno la rappresentanza generale della Società.

Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un solo amministratore salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea.

Ferme restando le competenze attribuite dal presente Statuto in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore delegato, al Presidente vengono assegnate le deleghe in ordine ai rapporti con le realtà istituzionali, economiche e sociali del territorio, al fine di assicurare la soddisfazione dell'interesse pubblico nella erogazione del servizio e il rispetto dei diritti degli utenti. Il Presidente dovrà, inoltre, essere munito dei poteri necessari al fine di assicurare la funzionalità e l'adeguatezza del sistema di controllo interno, definendo le relative procedure e individuando i soggetti responsabili della loro osservanza.

#### 8.5 AMMINISTRATORE DELEGATO

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi componenti l'Amministratore Delegato della Società. Sono delegate all'Amministratore

Delegato le seguenti materie:

A - Area operatività ordinaria:

1. stipulare e sottoscrivere contratti di fornitura e somministrazione per ogni genere di utenza; partecipare a gare o formulare offerte comportanti in caso di aggiudicazione o di affidamento un impegno inferiore a Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00);
2. assicurare il corretto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dai contratti di servizio;
3. acquistare, anche tramite contratti a prestazione continuative o periodica beni strumentali in genere, fissando prezzi, termini e condizioni;
4. stipulare, modificare e risolvere contratti di conto corrente e di deposito, anche presso istituti di credito e uffici postali;
5. stipulare, modificare e risolvere contratti di acquisto e di vendita di beni mobili strumentali, compresi quelli iscritti nei Pubblici Registri, provvedere alle formalità necessarie per il loro trasferimento;
6. stipulare, modificare e risolvere contratti di locazione di immobili;
7. stipulare, modificare e risolvere contratti di locazione autoveicoli e altri beni mobili, comprese le locazioni finanziarie;
8. proporre a terzi l'acquisto dei prodotti e dei servizi offerti dalla Società e accettare le relative proposte, stipulando, modificando e risolvendo i conseguenti contratti in conformità alle disposizioni tariffarie e normative adottate dalla società;
9. nominare e revocare rappresentanti, depositari, agenti o commissionari, stabilendo o modificando i relativi poteri e compensi;
10. curare i rapporti con l'ARERA e compiere presso la stessa Autorità e tutte le altre Pubbliche Amministrazioni, enti e uffici pubblici o privati, tutti gli atti e gli adempimenti occorrenti per ottenere concessioni, licenze, e atti autorizzati in genere a favore della Società;
11. esigere crediti della Società e rilasciare le relative quietanze, inviare diffide ai debitori per il recupero dei crediti; promuovere procedure monitorie e cautelari, far elevare azioni di protesto a carico di terzi debitori; esercitare azioni cambiarie ed esecutive; insinuare crediti in procedure concorsuali e proporre domande di rivendica; votare per la Società nelle procedure di amministrazione controllata e di concordato preventivo e in ogni altra procedura concorsuale; esigere riparti parziali e definitivi;
12. negoziare la definizione di controversie concernenti il recupero di crediti della Società nei confronti della clientela, nonché le controversie promosse nei confronti della Società da qualsiasi soggetto terzo; in relazione a dette controversie, nominare avvocati, procuratori o consulenti tecnici per rappresentare la Società in giudizio; provvedere alla definizione delle controversie in questione

anche mediante rinuncia, conciliazione e/o transazione delle medesime, sino ad un massimo di oneri a carico della Società di Euro 250.000,00 (duecentocinquanta mila/00) per singola vertenza;

13. ritirare valori e plichi, pacchi, lettere anche raccomandate e assicurate, rilasciare ricevute e quietanze per il ritiro di somme e valori presso banche, uffici postali e terzi in genere, riscuotere vaglia postali e telegrafici, effettuare operazioni di spedizioni, svincoli e ritiro di merci presso gli uffici doganali, le Ferrovie dello Stato, le imprese di trasporto in genere, gli uffici postali e telegrafici.

B - Area contratti di consulenza e appalti:

1. stipulare, modificare e risolvere contratti di consulenza e/o di prestazioni d'opera intellettuale, comunque inerenti l'oggetto sociale e l'operatività della Società, entro il limite di valore per singolo contratto di Euro 40.000,00 (quaranta mila/00);
2. stipulare, modificare e risolvere contratti di appalto ovvero concernenti prestazioni di servizi, comunque inerenti l'oggetto sociale e l'operatività della Società.

C - Area investimenti, rapporti passivi con banche e finanziamenti:

1. dare esecuzione agli investimenti previsti nei piani di investimento annuali e pluriennali approvati dal Consiglio di Amministrazione;
2. emettere e richiedere l'emissione, nell'ambito dei fidi concessi, di assegni bancari e circolari;
3. disporre ed effettuare, mediante disposizioni bancarie, pagamenti per conto della Società;
4. girare e incassare per conto della Società assegni bancari, circolari e postali;
5. stipulare aperture di conto corrente, richiedere affidamenti sotto qualsiasi forma presso qualsiasi banca od istituto finanziario in Italia, concordando termini e condizioni, nonché firmando i relativi atti e contratti;
6. stipulare, modificare e risolvere fidejussioni con istituti di credito e altri Enti finanziatori a garanzia di obbligazioni assunte o da assumere da parte della Società verso terzi, strumentali per l'espletamento dell'attività specifica della Società. Tale potere potrà essere esercitato limitatamente ad atti che comportino impegni singoli di importo non superiore a Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00).

D - Area personale:

1. stipulare, modificare e risolvere contratti individuali di lavoro riguardanti quadri, impiegati, intermedi e operai in conformità all'organigramma e al dimensionamento della struttura organizzativa della Società determinata dal Consiglio di Amministrazione;
2. proporre la nomina di dirigenti e relative procure al Consiglio di Amministrazione;

3. contestare infrazioni disciplinari e irrogare le relative sanzioni;
4. compiere presso i pubblici uffici, gli enti assicurativi e previdenziali tutte le pratiche relative all'amministrazione del personale della Società;
5. rappresentare la Società sia in sede giudiziale, sia in sede arbitrale, sia in sede stragiudiziale, in tutte le controversie di lavoro sia individuali, ex art. 409 C.P.C., che collettive, nonché in tutte le controversie di lavoro nelle quali sia parte la Società stessa, rendendo l'interrogatorio libero previsto dall' art. 420 C.P.C. e con facoltà di conciliare e transigere le suddette vertenze sino ad un massimo di oneri a carico della Società di Euro 100.000,00 (cento mila/00) per singola controversia;
6. rappresentare la società davanti alle Organizzazioni Sindacali di datori di lavoro e dei lavoratori, agli Uffici provinciali e regionali del Lavoro, al Ministero del Lavoro, agli Organi Sanitari Regionali, all'INPS, all'INAIL, e agli altri Enti pubblici e privati competenti in materia di prevenzione infortuni, sicurezza e salute dei lavoratori, igiene del lavoro;
7. rilasciare al personale dipendente ogni dichiarazione e/o attestazione in merito al rapporto intrattenuto con la Società mandante;
8. autorizzare la partecipazione dei dipendenti a manifestazioni, corsi, seminari e convegni per la formazione e aggiornamento del personale;
9. autorizzare trasferite e rimborsi spese del personale della Società.

E - Area privacy e sicurezza sul lavoro

1. rappresentare la Società nei rapporti con l'Autorità garante per la protezione dei dati personali di cui all'art. 153, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. "Codice privacy") e assicurare il rispetto di tutte le disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679 e del Codice della privacy, applicabili alla Società;
2. assicurare il rispetto di tutte le disposizioni del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), applicabili alla Società, in qualità di Datore di Lavoro;
3. programmare le misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ove adottato, di prevenzione della corruzione e della trasparenza, anche ai fini di garantire il coordinamento dell'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale.

F - Area relativa ai rapporti con l'Amministrazione Finanziaria:

1. svolgere tutte le pratiche relative a qualsiasi genere e tipo di tasse, imposte, dirette e indirette, contributi; sottoscrivere dichiarazioni relative ad imposte dirette ed indirette (comprese le dichiarazioni e le denunce di ogni altro adempimento previsto dalle



norme sulle Imposte sul Valore Aggiunto) moduli e questionari. Accettare o respingere accertamenti, addivaniere a concordati e definizioni, impugnare ruoli, presentare istanze, ricorsi, reclami, memorie e documenti innanzi a qualsiasi ufficio o commissione tributaria, incassare rimborsi, ristorni e interessi, rilasciandone quietanza;

2. rappresentare la Società nei rapporti con qualsiasi ufficio fiscale governativo locale, anche all'estero, con la facoltà di nomina e di revoca di procuratori speciali e di conferire deleghe a professionisti abilitati.

G - Area relativa al contenzioso:

1. presentare denunce e procedere a costituzione di parte civile in nome e per conto della Società; intervenire come parte nelle udienze in cui sia disposta la comparizione personale delle parti e rispondere ad interrogatori, anche formali, in rappresentanza della Società, con la facoltà di transigere, conciliare, fare e ricevere delegazioni, novazioni, estromissioni, accolti, remissioni e compensazioni nel limite di Euro 250.000,00 (duecento cinquanta mila/00) per ogni vertenza; domandare la sospensione dei processi o aderire ad istanza di sospensione;
2. nominare avvocati e procuratori per rappresentare e difendere la Società in tutte le cause di fronte ad autorità giudiziarie e arbitrali, iniziate e da iniziare, attive e passive, in ogni stato e grado di giudizio, ivi compresa la fase esecutiva, davanti a tutte le autorità giudiziarie; nominare altresì avvocati e procuratori per rappresentare e difendere la società nelle insinuazioni, rivendiche, azioni attive e passive in sede fallimentare e, in relazione alle vertenze sopraindicate, tutte nessuna esclusa, proporre appello e/o impugnative e di resistere all'appello e/o impugnative da altri proposte.

L'Amministratore Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione dell'attività svolta nell'esercizio delle deleghe conferitegli con cadenza almeno trimestrale, anche mediante appositi report. Informa tempestivamente il Presidente di ogni fatto che abbia particolare rilevanza per la gestione dell'azienda.

L'Amministratore Delegato presta la sua opera in favore della Società astenendosi, per tutta la durata della carica, da assumere obbligazioni o compiere atti idonei, anche solo potenzialmente, a configurare un conflitto di interesse con la Società.

#### 8.6 - DELEGHE E ATTRIBUZIONI

L'organo amministrativo può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate per Legge o dal presente Statuto alla sua competenza, ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile.

Può altresì nominare procuratori determinandone i poteri e i limiti di firma o mandatari per determinate operazioni e per una durata limitata

nel tempo delegando anche persone non facenti parte del Consiglio di Amministrazione quali dirigenti o altri dipendenti.

Non sono delegabili, preventivamente, oltre a quelli che la Legge riserva inderogabilmente al Consiglio stesso e oltre alle decisioni sulle materie di cui all'art. 8.3, le decisioni sui seguenti atti;

- a) i piani programma annuali e pluriennali e i budgets di esercizio;
- b) la politica generale degli investimenti e dei prezzi;
- c) le convocazioni e gli accordi con Enti Locali e Consorzi di Enti Locali per l'accettazione e la modifica di contratti di servizio;
- d) l'assunzione di mutui e l'ottenimento di affidamenti bancari;
- e) l'acquisto e la vendita di beni immobili e le altre operazioni immobiliari di qualsiasi ammontare;
- f) il rilascio di avalli, fidejussioni e ogni altra garanzia reale.

#### 8.7 - CONVOCAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa, ovvero su istanza scritta di almeno un terzo degli Amministratori o su richiesta scritta dell'organo di controllo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente.

La convocazione contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti da trattare, viene fatta, salvi i casi di urgenza almeno tre giorni prima dell'adunanza, tramite raccomandata, telefax, posta elettronica o telegramma spediti al domicilio degli Amministratori e dei Sindaci effettivi se nominati.

In mancanza delle suddette formalità, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere o trasmettere documenti.

#### 8.8 - DELIBERAZIONI

Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità, la proposta si intende respinta.

Di ogni seduta viene redatto il verbale, firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci,

ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

#### 8.9 - COMPENSI E RIMBORSI SPESE

Ai membri dell'organo di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio nonché un compenso annuo stabilito dall'Assemblea, nel rispetto della normativa vigente.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

#### ART.9 ORGANO DI CONTROLLO

L'assemblea ha l'obbligo di nominare un Organo di Controllo ovvero un revisore legale.

L'Organo di Controllo ha i doveri e i poteri previsti dagli articoli 2403 e ss. del Codice Civile ed esercita il controllo contabile con le funzioni stabilite dalla legge.

In luogo del sindaco unico può essere nominato un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e di due supplenti, con i requisiti prescritti dagli articoli 2397 e seguenti c.c.

Tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

I sindaci sono nominati dai soci, nel rispetto della normativa applicabile alle società a partecipazione pubblica. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I sindaci sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo non ricostituito nei termini per esso previsti dalla legge e dal presente Statuto è prorogato per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo; in ogni caso all'Organo di Controllo si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Con decisione dei soci può essere nominato un Revisore iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, in alternativa all'Organo di Controllo.

Il Revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

Il Revisore, laddove nominato, ha le funzioni e gli stessi doveri e poteri dell'Organo di Controllo. Si applicano al Revisore tutte le norme

previste per lo stesso in materia di società per azioni.

ART. 10 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 11 - DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito come segue:

a) il 5% (cinque per cento) alla riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo secondo le deliberazioni dell'Assemblea che può disporre di mandare in tutto o in parte ai successivi esercizi.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'Assemblea dei soci o dall'organo amministrativo.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui gli stessi siano diventati esigibili saranno prescritti a favore della Società.

La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale, a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, anche senza corresponsione di interessi e anche non proporzionalmente alla quota di cui ciascuno è titolare. La Società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

ART. 12 - SCIoglimento

Realizzandosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, lo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

ART. 13 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E DISPOSIZIONE FINALE

Per qualsiasi controversia, di natura tecnica e/o giuridica che possa insorgere tra la Società e i soci nell'interpretazione od esecuzione del presente Statuto si conviene sin d'ora di rimetterne la risoluzione ad un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio.

L'Arbitro giudicherà secondo diritto.

Il lodo è inappellabile.

ART. 14 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile e alle leggi speciali in materia.

Caronno Pertusella (VA), li 27 gennaio 2021

F.to Marco Stefano Manzoni

F.to Gavino Posadinu Notaio